

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 12 del 16/04/2020

Oggetto : CONFERMA DEL "DOCUMENTO UNITARIO 2019" E RISCONTRO AL PARERE DELL'AGCM SUL MEDESIMO

L'anno duemilaventi , il giorno sedici del mese di Aprile , alle ore 10:05 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Assente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Manfroni Davide	Assente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale .

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione dei Consiglieri presenti, del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti.

OGGETTO: Conferma del "Documento unitario 2019" e riscontro al parere dell'AGCM sul medesimo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati vista la proposta di delibera consiliare n.15 del 9/3/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Conferma del "Documento unitario 2019" e riscontro al parere dell'AGCM sul medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini è attualmente socio unico di "**Rimini Holding s.p.a.**" (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "**RH**"), società strumentale "in house", costituita nel 2010, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, avente per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico, ma del proprio socio unico Comune di Rimini, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l'esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH (<http://www.riminiholding.it/>);
- in data 05/12/2019 l'amministratore unico di RH - nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune di Rimini ed anche in attuazione di uno specifico "obiettivo strategico" (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2019, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2019-2021 - ha formulato al medesimo Comune, per supportarlo nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016, una "Proposta di documento unitario 2019, composta da:
1) proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017 e

2) *proposta di ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2018 e di p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse*";

nel prosieguo del presente atto definita, per praticità, anche solo *"Proposta di documento unitario 2019"* di RH, contenente le seguenti due distinte - ma tra loro connesse - parti:

- a) il resoconto di quanto fatto da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nella *"proposta di p.d.r.p. 2018"* sopra indicata, per ognuna delle società da essa partecipate per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali la *"proposta di p.d.r.p. 2018"* di RH prevedeva il *"mantenimento tal quale"* ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di RH (21/12/2018) e la data di riferimento (30/11/2019) del "resoconto" stesso (paragrafo "B");
 - b) la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini indirettamente, attraverso RH, alla data del 31/12/2018, con la contestuale identificazione della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (paragrafo "C");
- il Comune di Rimini ha poi "inserito" tale "proposta" in un proprio documento, più ampio, predisposto dalla propria U.O. Organismi Partecipati, che ha considerato (in termini sia di "resoconto", sia di nuova "ricognizione" ed eventuale nuovo "piano di razionalizzazione periodica") anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall'ente (senza l'intermediazione di RH), denominato

"Documento unitario 2019", composto da:

1) *relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017)*

e

2) *ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018*

e

p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse";

nel prosieguo del presente atto definito, per praticità, *"Documento unitario 2019"*, contenente:

- 1) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel *"p.d.r.p. (piano di razionalizzazione periodica) 2018"*, per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall'ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "p.d.r.p. 2018" prevedeva il *"mantenimento tal quale"* ovvero senza alcun intervento di

razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'ente (13/12/2018) e la data di riferimento (30/11/2019) del "resoconto" stesso (paragrafo "B");

- 2) la "ricognizione 2019" delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2018, con la contestuale identificazione " - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione, con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituiscono il nuovo "p.d.r.p. 2019" - "piano di razionalizzazione periodica 2019"- paragrafo "C");
- il "Documento unitario 2019" - che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso RH, ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di "rendicontazione 2018" e "ricognizione 2019", con conseguente "ipotesi di razionalizzazione 2019"), l'analoga "Proposta di documento unitario 2019" di RH sopra indicata - è stato formalmente approvato dal Comune di Rimini con D.C.C. n.80 del 17/12/2019 (nella quale è stato espressamente previsto che <<ove nelle successive fasi di verifica del "Documento unitario 2019" da parte delle competenti autorità", fossero state "rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale sarebbe stato "prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza") ed è stato poi immediatamente inviato, come previsto dal D.Lgs.175/2016, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "C.d.C.E.R."), mentre la "Proposta di documento unitario 2019" è stata formalmente approvata dalla conseguente assemblea ordinaria dei soci di RH del 20/12/2019;
- in merito al contenuto del sopra indicato "Documento unitario 2019" e, più precisamente, della "ricognizione 2019" e del conseguente "p.d.r.p. 2019", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo del presente atto definita, per praticità, "AGCM" o "Autorità"), con proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 (a corredo del presente atto al n.2), reso ai sensi dell'articolo 21 bis della L.10.10.1990, n.287, nell'adunanza del 04/02/2020 ed inviato al Comune di Rimini con pec in data 07/02/2020, dopo aver ricostruito la compagine sociale della partecipata "Rimini Congressi s.r.l." (nel prosieguo "RC") e di "Italian Exhibition Group s.p.a." (nel prosieguo del presente atto definita, per brevità, "I.E.G.") - per praticità riportate nei due prospetti posti a corredo della "relazione-proposta" di seguito indicata - ha rilevato (inviando, in pari data, parere pressoché identico e coevo anche agli altri due soci di RC - ovvero la Provincia di Rimini e la C.C.I.A.A. della Romagna):
 - a) che con delibere dell'aprile 2018 l'assemblea dei soci e il c.d.a. di I.E.G. hanno stabilito l'acquisizione del 60% della società "Prostand s.r.l." e, per il tramite di quest'ultima, del 100% della "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l." (due società operanti nel settore dell'allestimento di stand per fiere, congressi ed eventi in generale, delle quali la seconda si è in realtà estinta in data 31/03/2019, a seguito di fusione per incorporazione in "Prostand s.r.l.", quindi non esiste

più già da tale data), senza che di tali acquisizioni sia pervenuta alcuna comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs.175/2016, che prevede che *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n.287”* (che prevede testualmente:

1. *“L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.*
2. *L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.*
3. *Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104”*);
 - b) che tale assetto societario è stato oggetto di specifici rilievi da parte della “C.d.C.E.R.”, che, con propria delibera n.126/2018 dell'08/11/2018, in relazione alla società RC, ha rilevato la natura pubblica del controllo esercitato dalla medesima, facendone derivare *“la necessità di includere tra le società da assoggettare a revisione straordinaria (nel precedente “p.d.r.s. 2017”, oggetto del riscontro operato dalla Corte con la deliberazione in questione) anche quelle indirettamente possedute tramite questa, quindi I.E.G. s.p.a. e le società da questa partecipate”*, invitando l'ente ad adottare le *“iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione”* e a *“tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati”*;
 - c) che la detenzione - da parte del Comune di Rimini, “a cascata”, attraverso RH, RC ed I.E.G. - di partecipazioni in società (come le sopra indicate “Prostand s.r.l.” e “Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.”) che svolgono servizi “offerti in concorrenza sul mercato” (quali quelli di “allestimenti di stand fieristici”) sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del D.Lgs.175/2016, che ammettono la detenzione, da parte del Comune, di *“partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”*, con conseguente *“impatto (dell'asserita violazione) sotto il profilo concorrenziale, in quanto suscettibile di condizionare lo svolgersi della dinamica competitiva, determinando indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici”*;

- d) che la sopra richiamata D.C.C. n.80 del 17/12/2019, con cui il Comune di Rimini ha approvato il “*documento unitario 2019*” e quindi la “*ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse*” sarebbe in contrasto con l’articolo 4, comma 7, del D.Lgs.175/2016;
- e) che:
- e.1) le suddette due partecipazioni (in “Prostand s.r.l.” e in “Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.”) dovrebbero essere dismesse (da I.E.G.; come sopra già indicato, AGCOM pare infatti ignorare il fatto che, in realtà, la seconda società in questione si è estinta già dal 31/03/2019, a seguito di fusione per incorporazione nella prima, quindi non esiste più già da tale data);
- e.2) è “*opportuno che venga altresì razionalizzato l’oggetto societario della I.E.G., rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando esso e l’attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all’organizzazione di fiere*”;
- f) che, ai sensi dell’articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, il Comune di Rimini dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 07/04/2020, termine poi differito al 30/05/2020, per effetto della sospensione - dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 -dei termini dei procedimenti amministrativi su istanza di parte pendenti alla data del 23 febbraio 2020, stabilita dalle sopravvenute disposizioni dell’articolo 103, comma 1, del D.L.17.03.2020, n.18 - c.d. “*decreto cura Italia*”), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni;

CONSIDERATO che:

- nell’ambito dell’attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell’ente) svolta da RH a favore del proprio socio unico Comune ed in qualità di soggetto che ha formulato e proposto all’ente - quanto meno per la parte inerente alle partecipazioni societarie da esso detenute attraverso RH (coincidente con la “*Proposta di documento unitario 2019*” sopra indicata) - il “*Documento unitario 2019*” “contestato” dall’AGCM, in data 09/03/2020 l’amministratore unico di RH ha presentato all’ente apposita “*relazione-proposta*” prot. n.39U/pec (allegata al presente atto - con i relativi n.2 documenti a corredo - quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”**), avente ad oggetto “*proposta di*
- a) *conferma del “Documento unitario 2019” del Comune di Rimini e*
- b) *riscontro al parere dell’AGCM sul medesimo; -*
- nella suddetta “*relazione-proposta*” RH ha evidenziato i seguenti numerosi ed importanti aspetti:

a) il “Documento unitario 2019” sopra richiamato:

a.1) ha identificato preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:

- i riferimenti e gli obblighi di legge relativi al tema della “razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie” in questione (nel paragrafo “A”);
- i precedenti tre analoghi “piani” [“p.o.r. 2015” (“piano operativo di razionalizzazione” del 31/03/2015), “p.d.r.s. 2017” (“piano di revisione straordinaria” del 28/09/2017) e “p.d.r.p. 2018” (“piano di razionalizzazione periodica 2018” del 13/12/2018)] predisposti ed approvati dall’ente precedentemente (rispettivamente nei paragrafi “A.1”, “A.2” e “A.3”);
- il resoconto dettagliato delle operazioni compiute, dall’ente e/o da RH, in attuazione delle previsioni del precedente “p.d.r.p. 2018” (al paragrafo “B”);
- gli orientamenti e i rilievi della “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai tre “piani” di “razionalizzazione/revisione” adottati precedentemente dall’ente (nel paragrafo “C.1”);
- l’ambito di riferimento (o “perimetro oggettivo”) della “ricognizione 2019” e dell’eventuale “piano di razionalizzazione periodica 2019” ad essa conseguente (nel paragrafo “C.2”);
- i criteri di redazione della “ricognizione 2019” e dell’eventuale “piano di razionalizzazione periodica 2019” ad essa conseguente, con anche il riepilogo sintetico di tutte le operazioni “dismissive” compiute dall’ente e/o da RH, in attuazione delle previsioni di tutti i tre precedenti “piani” precedentemente adottati (nel paragrafo “C.3”);
- le <<note di lettura dei dati contenuti nelle schede (di “ricognizione 2019” ed eventuale “razionalizzazione periodica 2019”) di ciascuna società partecipata>> considerata nella “ricognizione 2019” (nel paragrafo “C.4”);

a.2) ha riportato (al paragrafo “C.5”), per ogni società partecipata dal Comune, direttamente (al paragrafo “C.5.1”) o indirettamente (al paragrafo “C.5.2”), una specifica “scheda”, in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la norme in questione (qualificazione della società partecipata, assoggettamento o meno agli obblighi di “razionalizzazione periodica”, azioni da intraprendere, con i relativi tempi e modalità previsti per l’attuazione, nonché le relative presumibili conseguenze - sia per la società partecipata, sia per il Comune socio - in termini di “risparmi di spesa” attesi dall’attuazione di tali azioni, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio “risparmio di spesa” - degli impatti “numerici” attesi);

a.3) ha riportato, alla fine, quali allegati parti integranti, i seguenti quattro documenti:

- A.1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e relative operazioni di “razionalizzazione periodica” 2019 previste;
- A.2) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 30/11/2019 e relative operazioni di “razionalizzazione periodica” 2019 previste;
- A.3) *sintesi della ricognizione periodica 2019 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2018) e del “piano di razionalizzazione periodica 2019” di alcune di esse;*
- A.4) *“modello standard di ricognizione e relativi esiti per la corte dei conti”* (approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR) compilato, relativamente al Comune di Rimini e con riferimento alla data del 31/12/2018;
- b) il “*Documento unitario 2019*” ha riepilogato e riesaminato (al paragrafo “C.1”), in modo ampio, articolato e chiaro, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni per le quali l’ente, su proposta di RH (eccetto che per il “*p.o.r. 2015*”, predisposto autonomamente), ha adottato, nei precedenti analoghi documenti di “ricognizione e razionalizzazione” già approvati precedentemente (“*p.o.r. 2015*”, “*p.d.r.s. 2017*” e “*p.d.r.p. 2018*”), determinate scelte, inizialmente non condivise dalla Corte dei Conti (“C.d.C.E.R.” e/o sezione Autonomie), ma successivamente rivelatesi conformi alle disposizioni di legge sopravvenute (a titolo esemplificativo, con riferimento al primo “*p.o.r. 2015*”, in relazione al fatto che costituissero “*partecipazioni indirette*” solo quelle detenute attraverso la partecipazione ad un organismo “intermedio” controllato dall’ente, non anche quelle possedute attraverso un organismo “intermedio” partecipato, ma non controllato) e, in alcuni casi, anche alle indicazioni sopravvenute del M.E.F. (a titolo esemplificativo, con riferimento al “*p.d.r.s. 2017*”, relativamente all’esclusione delle società quotate in borsa - come “Hera s.p.a.” - dalla ricognizione propedeutica al piano);
- c) il “*Documento unitario 2019*” ha chiaramente evidenziato (in fondo al paragrafo “A.3”) anche la costruttiva interlocuzione avvenuta (su formale impulso del “collegio dei revisori dei conti” del Comune di Rimini ed a seguito della delibera - di riscontro del “*p.d.r.s. 2017*” - n.126/2018 dell’08/11/2018 della C.d.C.E.R., ampiamente e motivatamente controdedotta dall’ente, già nel proprio “*p.d.r.p. 2018*”, come espressamente rimarcato sempre nel medesimo paragrafo “A.3”), in marzo 2019, prima di persona (in apposito incontro tenutosi il 07/03/2019 tra l’ente - in persona del relativo Responsabile U.O. Organismi Partecipati - assistito dall’amministratore unico di RH e la C.d.C.E.R.) e poi per iscritto (con apposito “*documento di sintesi*” del suddetto incontro, inviato il 15/03/2019 dal Comune alla Corte, dietro espressa richiesta di questa e ad oggi rimasto senza riscontro);

- d) il *“Documento unitario 2019”* ha confermato, nella *“ricognizione 2019”* (precisamente nei paragrafi *“C.1”* e *“C.2”*), i criteri di individuazione delle *“società a controllo pubblico”* (in particolare di quelle di tipo *“congiunto”*) e delle *“partecipazioni societarie indirette”* già adottati, in tutti tre i precedenti *“piani”* approvati dal Comune di Rimini e sopra già richiamati, che hanno portato l'ente, sia precedentemente (nei piani del 2015, 2017 e 2018) che ultimamente (nel *“p.d.r.p. 2019”*), a considerare alcune società partecipate (*“A.M.R. s.r.l. consortile”*, *“Rimini Congressi s.r.l.”* e *“Start Romagna s.p.a.”*, pur incluse nel piano) come *“non a controllo pubblico”* (o anche *“prive di controllo pubblico”*) e, conseguentemente, a non assoggettarle alla più stringente disciplina dettata dal D.Lgs.175/2016 per tale tipo di società (n.b.: non a sottrarle ad una eventuale revisione/razionalizzazione), nel primo caso e ad escludere dalla *“ricognizione”* propedeutica al *“piano”* alcune altre società (*“I.E.G. s.p.a.”*, *“Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.”*, *“Plurima s.p.a.”*, *“Team s.r.l.”*, *“A.T.G. s.p.a.”* e *“Mete s.p.a.”*) nel secondo;
- e) nella *“ricognizione 2019”* la conferma di tali criteri, che pure continuano a non essere allineati a quelli (in parte *“nuovi”*) individuati, invece, dalla *“struttura di monitoraggio e controllo”* del M.E.F e dalla Corte dei Conti in sede di controllo (sia le sezioni riunite, sia le varie sezioni regionali, inclusa quella per l'Emilia-Romagna), è stata ampiamente argomentata e motivata - sia nel metodo, che nel merito - anche (non solo) con riferimento all'evoluzione normativa intervenuta negli anni nella complessa materia delle *“società a partecipazione pubblica”* e con il conforto della recente ed univoca giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Consiglio di Stato, T.A.R. Marche) fino ad allora (ed anche tuttora) esistente in materia e, soprattutto, anche della giurisprudenza *“contabile”* (Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione) recentemente intervenuta, in modo altrettanto univoco, sulla medesima materia (confermando, di fatto, proprio le principali argomentazioni da sempre adottate dal Comune) ed anche in considerazione del fatto che i differenti *“criteri”* (di individuazione delle *“società a controllo pubblico congiunto”*) definiti dal M.E.F. (e poi, come appena detto, condivisi dalle varie sezioni - riunite e regionali - di controllo della Corte dei Conti, ma non anche dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale della stessa Corte e non condivisi e non adottati dal Comune), sono stati peraltro oggetto di specifica impugnativa, in data 13/04/2018, presso il T.A.R. Lazio, in parte anche proprio per i motivi sostenuti dal Comune, da parte di una decina di società a partecipazione pubblica e il giudizio in questione è tuttora pendente;
- f) con specifico riferimento ad *“I.E.G.”* (e, conseguentemente, implicitamente, anche alle società da essa controllate e/o partecipate - quali quelle esaminate dall'AGCOM) - nella *“ricognizione 2019”*:

- f.1) è stato ribadito quanto già chiarito nei precedenti analoghi “*p.o.r. 2015*”, “*p.d.r.s. 2017*” e “*p.d.r.p. 2018*”, ovvero che I.E.G., essendo (al 31/12/2018 - data di riferimento della “*ricognizione 2019*” - come anche alle due date di riferimento delle precedenti due ricognizioni - ovvero 23/09/2016 e 31/12/2017) controllata da una società (RC) priva di controllo pubblico (per le considerazioni e le motivazioni dettagliatamente espresse nel paragrafo “*C.1*”: in estrema sintesi, pur essendo RC a capitale interamente pubblico, nessuno dei relativi tre soci detiene una quota di partecipazione - al relativo capitale sociale - di maggioranza assoluta o relativa, o di “veto” e i tre soci non sono tra loro “legati” da “patti parasociali” di alcun tipo, né da “*comportamenti concludenti*” che ne uniformino il comportamento in seno all’assemblea dei soci della società), o, nella peggiore (non creduta) ipotesi, “a controllo pubblico congiunto” (non monocratico), NON costituiva (e NON costituisce tuttora) una “partecipazione societaria indiretta”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera “g”, del D.Lgs.175/2016, e quindi NON doveva essere inserita nella “ricognizione” stessa e, conseguentemente, nell’eventuale “*p.d.r.p. 2019*” (da questa “qualificazione” deriva l’evidente conseguenza che le operazioni di acquisizione o dismissione di altre partecipazioni societarie - come le due qui in questione - da parte di I.E.G. NON rientravano e NON rientrano tuttora nell’ambito di applicazione del D.Lgs.175/2016 e, conseguentemente, NON dovevano e NON devono tuttora essere preventivamente approvate dal Comune di Rimini, come invece sottinteso dall’AGCM);
- f.2) è stato indicato (al paragrafo “*C.2*”) anche che, dal 19/06/2019, I.E.G. è quotata al M.T.A. (Mercato Telematico Azionario) di Borsa Italiana e quindi (analogamente, peraltro, a quanto accade, da sempre, per l’altra società quotata nel medesimo M.T.A. partecipata dal Comune di Rimini, ovvero “Hera s.p.a.”) da tale data non è più soggetta, per espressa disposizione del D.Lgs.175/2016 (articolo 1, comma 5), alla maggior parte delle disposizioni del medesimo D.Lgs.175/2016, e, in particolare, a quelle degli articoli 24 e 25 (relative, rispettivamente, alla “*revisione straordinaria 2017*” e alla “*razionalizzazione periodica anni 2018 e seguenti*”) e a quelle dell’articolo 4 (relative alle partecipazioni societarie detenibili dalle pubbliche amministrazioni), invocate, invece, direttamente o indirettamente, dall’Autorità, nel proprio parere del 04/02/2020 (pertanto, quand’anche - per un qualunque motivo ad oggi non conosciuto - le considerazioni e le valutazioni formulate da RH e dall’ente e sopra riepilogate risultassero, a posteriori, errate, l’intervenuta quotazione avrebbe comunque “sanato”, dal 19/06/2019, la situazione di I.E.G., che pertanto NON avrebbe comunque più, da tale data, vincoli di sorta, né relativamente al proprio oggetto sociale statutario, né nell’eventuale acquisizione di partecipazioni societarie, tanto da poter addirittura acquisire o ri-acquisire le stesse

partecipazioni che precedentemente l'ente le avesse imposto - o dovuto imporre - di non acquisire o di dismettere);

g) dall'esame del parere in questione, pare, purtroppo, che l'AGCM:

g.1) abbia completamente trascurato i numerosi importanti aspetti del "*Documento unitario 2019*" sopra riepilogati (tanto da fare riferimento, ad esempio, alla deliberazione, ormai "superata", della C.d.C.E.R. n.126 dell'08/11/2018 sopra richiamata - di riscontro dell'ormai "superato" "*p.d.r.s. 2017*" dell'ente, ma non anche alle successive articolate e motivate controdeduzioni fornite dall'ente, rispetto a tale deliberazione - sia nel "*p.d.r.p. 2018*", sia nel "*documento unitario 2019*", né alla successiva costruttiva interlocuzione intercorsa tra l'ente e la Corte, sopra richiamate) - ora integrati con le ulteriori considerazioni sopra esposte - aspetti che, invece, sono stati e rimangono tuttora fondamentali nel determinare l'esclusione di I.E.G. dalla "*ricognizione 2019*" e l'esclusione delle relative acquisizioni/dismissioni societarie dalla competenza del Comune (per esso del Consiglio Comunale);

g.2) analogamente, non abbia considerato minimamente (non facendovi alcun richiamo e/o riferimento nel proprio recente parere) la precedente risposta - fornita dal Comune in data 30/04/2019 - ad apposita "richiesta di chiarimenti" da essa formulata, in data 12/04/2019, ai tre enti soci di RC (Provincia di Rimini, Comune di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), relativamente alle motivazioni economiche ed organizzative sottostanti l'acquisizione "indiretta" (attraverso I.E.G.) della suddetta partecipazione di controllo nella "Prostand s.r.l.", con contestuale richiesta di invio di tutti gli atti amministrativi relativi a tale operazione, risposta in cui l'ente aveva già chiarito che I.E.G. era una "*società partecipata indirettamente*" nel senso comune del termine (ovvero "*detenuta attraverso una o più altre società intermedie*"), NON ai sensi della definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "g" del D.Lgs.175/2016, in quanto "*I.E.G. s.p.a.*" era (ed è tuttora) controllata - con il 65% (oggi 49%) - circa del capitale sociale - dalla "*Rimini Congressi s.r.l. - RC - che però NON era (e NON è) "società a controllo pubblico", né monocratico, né "congiunto"*"), e, conseguentemente, l'acquisizione in questione non rientrava nelle proprie competenze e l'ente non disponeva, pertanto, di alcun atto amministrativo ad essa inerente), tanto da sollevare nuovamente la questione nel proprio parere del 04/02/2020, in termini molto simili a quelli della suddetta prima "richiesta di chiarimenti";

h) inoltre:

h.1) le considerazioni sopra riportate risultano sostanzialmente confermate anche dal riscontro (al parere AGCM) fornito in data 25/02/2020 da I.E.G. (a corredo del presente atto al **n.3**), ad RC e a tutti i relativi tre soci pubblici, dietro espressa richiesta ad essa formulata dal Comune di Rimini;

- h.2) mentre svariati commi dell'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, in diversi casi, analiticamente previsti, impongono che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni svolgano in modo ESCLUSIVO determinate attività per poter essere legittimamente detenute (ad esempio le società di “valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” - articolo 4 comma 3), oppure per poter essere legittimamente classificate come “società in house” (articolo 4, comma 4), oppure, ancora, nel caso delle “società strumentali”, per poter detenere, a loro volta, legittimamente, partecipazioni societarie in altre società (articolo 4, comma 5), al contrario, il comma 7 del medesimo articolo 4, richiamato proprio dall'AGCM, prevede che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni in società “*aventi per oggetto PREVALENTE (si noti: non esclusivo) la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici*”, consentendo, quindi, a tali società, evidentemente, anche lo svolgimento, diretto o indiretto (attraverso la detenzione di partecipazioni in altre società, quali, nel caso specifico, le due esaminate da AGCM), sia pure in via non prevalente, di altre attività, ad esse connesse (come, a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle di “allestimento di stand fieristici” esaminate nel caso specifico);
- h.3) pertanto, quand'anche, per qualunque ragione attualmente non nota, I.E.G. avesse dovuto essere assoggettata alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e quindi essere inclusa nella “*ricognizione 2019*”, essa sarebbe risultata comunque pienamente detenibile “tal quale” (ovvero senza necessità di sottoposizione ad alcuna “azione di razionalizzazione”) dal Comune (attraverso RH ed RC), in quanto aveva ed ha per oggetto sociale statutario “prevalente” (in base alla relativa modalità di “previsione statutaria” - si veda il documento a corredo **n.4**) e soprattutto svolgeva e svolge realmente, in modo prevalente (come chiaramente attestato dalla composizione dei relativi ricavi risultanti dai rispettivi bilanci - di esercizio e consolidati di gruppo - si veda il prospetto a corredo al **n.5**) proprio le attività fieristiche (di organizzazione di spazi fieristici e di manifestazioni fieristiche) ammesse dal citato articolo 4, comma 7 del D.Lgs.175/2016 e richiamate dalla stessa AGCM e, solamente in modo “non prevalente” (come “secondarie”), altre “attività connesse o complementari”, quali quelle di “allestimenti fieristici”;
- i) l'amministratore unico di RH ritiene pertanto che:
- i.1) per le considerazioni e le motivazioni in gran parte già ampiamente argomentate nel “*Documento unitario 2019*” e sinteticamente riepilogate ed integrate sopra, finora apparentemente completamente trascurate da AGCM, i profili di “contrasto con le vigenti norme di legge” rilevati dalla stessa AGCM, nel proprio parere del 04/02/2020, non sussistano e NON sia quindi necessario imporre ad I.E.G. di dismettere la partecipazione da essa detenuta in “Prostand s.r.l.” (come sopra già detto - ma non rilevato dall'AGCM -

“Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.” non esiste più già dal 31/03/2019), né di modificare il proprio statuto sociale; tale seconda “imposizione”, quand’anche risultasse davvero necessaria - come sostenuto dall’AGCM - non sarebbe comunque materialmente possibile, da parte della sola RC, ma richiederebbe la condivisione - nell’assemblea straordinaria dei soci di IEG - del voto determinante di altri soggetti ulteriori e diversi da RC, in quanto quest’ultima non detiene e non ha mai detenuto la quota di voti - 2/3, pari al 66,67% - statutariamente necessaria ad approvare tale deliberazione assembleare (la quota di voti inizialmente detenuta da RC in seno all’assemblea dei soci di I.E.G., pari al 66,03%, indicata dall’AGCM e comunque già inferiore a quella del 66,666% - 2/3 - necessaria a tal fine, si è, infatti, ulteriormente ridotta al 57% circa, a seguito della intervenuta maturazione del diritto di “voto maggiorato” in capo ad altri soci diversi da RC), a dimostrazione ulteriore, qualora occorresse, del mancato controllo, anche da parte della stessa RC, di tale “aspetto di governance” di I.E.G.;

- per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte, l’amministratore unico di RH ha pertanto proposto al Comune di Rimini, socio unico di RH, di approvare:

a) prima al proprio interno, poi in seno all’assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell’articolo 15.1, lettera “g”, del vigente statuto di RH) di prossima imminente celebrazione, l’integrale conferma della “*Proposta di documento unitario 2019*” formulata dal sottoscritto in data 05/12/2019 (e, in particolare, della “*Proposta di ricognizione 2019*” in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.) e, conseguentemente, l’integrale conferma del “*Documento unitario 2019*” (e, in particolare, della “*Ricognizione 2019*” in esso contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvato con la precedente D.C.C. n.80 del 17/12/2019;

b) l’integrale rigetto, da parte del Comune di Rimini, dei rilievi formulati dall’AGCM con il proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto e la resistenza nell’eventuale giudizio che l’AGCM dovesse intraprendere a seguito del rigetto proposto;

evidenziando che ai sensi del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022” del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 31/01/2020 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l’interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata al Comune di Rimini, consiste nel confermare la piena legittimità e correttezza di un proprio fondamentale “documento

guida” in materia di partecipazioni societarie comunali (il “*documento unitario 2019*”) e nel rigettare il parere di AGCM, in quanto erroneo in diritto e in fatto;

RITENUTO che:

- le considerazioni e le valutazioni formulate dall’amministratore unico di RH nella suddetta propria “*relazione-proposta*” siano tutte integralmente condivisibili e che, conseguentemente, lo sia anche quanto da egli proposto sulla base delle stesse;
- occorra quindi approvare espressamente la “*relazione-proposta*” formulata dall’amministratore unico di RH e dare espresso mandato/indirizzo:
 - al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per la relativa approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all’assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione;
 - al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell’ente di trasmettere il presente atto all’AGCM, entro il termine del 30/05/2020;
 - alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera “i” del vigente statuto comunale), di resistere nel giudizio che dovesse essere eventualmente proposto dall’AGCM avverso la D.C.C. n.80 del 17/12/2019 e/o degli atti ad essa presupposti o conseguenti (ivi incluso il presente);

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 29 (“società di capitali”) dello statuto del Comune di Rimini;
- l'articolo 15.1, lettera “g” del vigente statuto di “Rimini Holding s.p.a.”;
 - l'articolo 4.1, lettera “a.3”, del vigente “*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*”;

VISTO il parere espresso dal responsabile dell’U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere espresso dalla 5' Commissione Consiliare nella seduta del 07/04/2020;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la “*relazione-proposta*” dell'amministratore unico di RH prot. n.39U/pec del 09/03/2020 avente ad oggetto “*proposta di*

- a) *conferma del “Documento unitario 2019” e*
- b) *riscontro al parere dell'AGCM sul medesimo”,*

allegata, con i relativi due “documenti a corredo” (“*elenco soci, amministratori e controllori di Rimini Congressi s.r.l.*” e “*elenco soci, amministratori e controllori di I.E.G. s.p.a.*”) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”** e quindi di approvare:

- 1.a) l'integrale conferma della “*Proposta di documento unitario 2019*” formulata dall'amministratore unico di RH in data 05/12/2019 (e, in particolare, della “*Proposta di ricognizione 2019*” in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.) e, conseguentemente, l'integrale conferma del “*Documento unitario 2019*” (e, in particolare, della “*Ricognizione 2019*” in esso contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvato con la precedente D.C.C. n.80 del 17/12/2019, nonché l'integrale conferma di quest'ultima;
- 1.b) l'integrale rigetto, da parte del Comune di Rimini, dei rilievi formulati dall'AGCM con il proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto;

2) **DI DARE ESPRESSO MANDATO:**

- 2.a) al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per l'approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione, dell'integrale conferma della “*Proposta di documento unitario 2019*” formulata dall'amministratore unico di RH in data 05/12/2019 (e, in particolare, della “*Proposta di ricognizione 2019*” in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.);
- 2.b) al responsabile della U.O. Orgasmi Partecipati dell'ente di trasmettere il presente atto all'AGCM, entro il termine del 30/05/2020;

3) **DI ESPRIMERE**, alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera “i” del vigente statuto comunale), l’indirizzo di resistere nel giudizio che dovesse essere eventualmente proposto dall’AGCM avverso la D.C.C. n.80 del 17/12/2019 e/o degli atti ad essa presupposti o conseguenti (ivi incluso il presente);

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per fornire riscontro all’AGCM;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.”

-----*****-----

*Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:
l’Ass. Brasini (Assessorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l’illustrazione dell’argomento;
Intervengono per dichiarazione di voto i Conss. Mauro e Renzi.*

Presenti n. 26 Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Grotti, Marcello, Mauro, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell’argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione per appello nominale, il C.C. approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	16	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Gianfreda, Grassi,

		Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	8	Consiglieri: Erbetta, Grotti, Marcello, Mauro, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	1	Consigliere Frisoni Davide

Quindi il Presidente Consiglio Comunale Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione per appello nominale, il C.C. approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	8	Consiglieri: Erbetta, Grotti, Marcello, Mauro, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	-	-

Il Consigliere Camporesi partecipante alla seduta, non riesce a votare per il mal funzionamento della connessione di rete, che gli impedisce di esprimere il proprio voto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Uguccioni

Rimini Holding S.p.A.

Il Comune di Rimini ha poi "inserito" tale "proposta" in un proprio documento, più ampio, predisposto dalla propria U.O. Organismi Partecipati, che ha considerato (in termini sia di "resoconto", sia di nuova "ricognizione" ed eventuale nuovo "piano di razionalizzazione periodica") anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall'ente (senza l'intermediazione di RH), denominato

"Documento unitario 2019", composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017)

e

2) ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018

e

p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse";

nel prosieguo del presente atto, per praticità, "Documento unitario 2019", contenente:

- 1) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. (piano di razionalizzazione periodica) 2018", per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall'ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "p.d.r.p. 2018" prevedeva il "mantenimento tal quale" ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'ente (13/12/2018) e la data di riferimento (30/11/2019) del "resoconto" stesso (paragrafo "B");
- 2) la "ricognizione 2019" delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2018, con la contestuale identificazione " - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione, con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituiscono il nuovo "p.d.r.p. 2019" - "piano di razionalizzazione periodica 2019"- paragrafo "C"),.

Il "Documento unitario 2019" - che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso RH, ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di "rendicontazione 2018" e "ricognizione 2019", con conseguente "ipotesi di razionalizzazione 2019"), l'analoga "Proposta di documento unitario 2019" di RH sopra indicata - è stato formalmente approvato dal Comune di Rimini con D.C.C. n.80 del 17/12/2019 (nella quale è stato espressamente previsto che <<ove nelle successive fasi di verifica del "Documento unitario 2019" da parte delle competenti autorità", fossero state "rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale sarebbe stato "prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza") ed è stato poi immediatamente inviato, come previsto dal D.Lgs.175/2016, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (nel

Rimini Holding S.p.A.

prosieguo del presente atto, per praticità, "C.d.C.E.R."), mentre la "Proposta di documento unitario 2019" è stata formalmente approvata dalla conseguente assemblea ordinaria dei soci di RH del 20/12/2019.

In merito al contenuto del sopra indicato "Documento unitario 2019" e, più precisamente, della "ricognizione 2019" e del conseguente "p.d.r.p. 2019", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "AGCOM" o "Autorità"), con proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020, reso ai sensi dell'articolo 21 bis della L.10.10.1990, n.287¹, nell'adunanza del 04/02/2020 ed inviato al Comune di Rimini con pec in data 07/02/2020, dopo aver ricostruito la compagine sociale della partecipata "Rimini Congressi s.r.l." (nel prosieguo "RC") e di "Italian Exhibition Group s.p.a." (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "I.E.G.") - per praticità riportate nei due prospetti posti a corredo del presente atto - ha rilevato (inviando, in pari data, parere pressoché identico e coevo anche agli altri due soci di RC - ovvero la Provincia di Rimini e la C.C.I.A.A. della Romagna):

- a) che con delibere dell'aprile 2018 l'assemblea dei soci e il c.d.a. di I.E.G. hanno stabilito l'acquisizione del 60% della società "Prostand s.r.l." e, per il tramite di quest'ultima, del 100% della "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l." (due società operanti nel settore dell'allestimento di stand per fiere, congressi ed eventi in generale²), senza che di tali acquisizioni sia pervenuta alcuna comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs.175/2016, che prevede che *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*;
- b) che tale assetto societario è stato oggetto di specifici rilievi da parte della "C.d.C.E.R.", che, con propria delibera n.126/2018 dell'08/11/2018, in relazione alla società RC, ha rilevato la natura pubblica del controllo esercitato dalla medesima, facendone derivare *"la necessità di includere tra le società da*

M. G. F. M.
 F. G. F. M.

¹ *Articolo 21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)*

1. *L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.*

2. *L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.*

3. *Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.*

² In realtà "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l." si è estinta in data 31/03/2019, a seguito di fusione per incorporazione in "Prostand s.r.l.", quindi non esiste più già da tale data.

Rimini Holding S.p.A.

assoggettare a revisione straordinaria (nel precedente "p.d.r.s. 2017", oggetto del riscontro operato dalla Corte con la deliberazione in questione) anche quelle indirettamente possedute tramite questa, quindi I.E.G. s.p.a. e le società da questa partecipate", invitando l'ente ad adottare le "iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione" e a "tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati";

- c) che la detenzione - da parte del Comune di Rimini, "a cascata", attraverso RH, RC ed I.E.G. - di partecipazioni in società (come le sopra indicate "Prostand s.r.l." e "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.") che svolgono servizi "offerti in concorrenza sul mercato" (quali quelli di "allestimenti di stand fieristici") sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del D.Lgs.175/2016, che ammettono la detenzione, da parte del Comune, di "partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici", con conseguente "impatto (dell'asserita violazione) sotto il profilo concorrenziale, in quanto suscettibile di condizionare lo svolgersi della dinamica competitiva, determinando indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici";
- d) che la sopra richiamata D.C.C. n.80 del 17/12/2019, con cui il Comune di Rimini ha approvato il "documento unitario 2019" e quindi la "ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse" sarebbe in contrasto con l'articolo 4, comma 7, del D.Lgs.175/2016;
- e) che:
- e.1) le suddette due partecipazioni (in "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l." e in "Prostand s.r.l.") dovrebbero essere dismesse³ (da I.E.G.);
- e.2) è "opportuno che venga altresì razionalizzato l'oggetto societario della I.E.G., rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando esso e l'attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all'organizzazione di fiere";
- f) che, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, il Comune di Rimini dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 07/04/2020), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla scrivente RH a favore del proprio socio unico Comune ed in qualità di soggetto che ha formulato e proposto all'ente - quanto meno per la parte inerente alle partecipazioni societarie da esso detenute

³ AGCOM pare ignorare il fatto che, come già indicato nella precedente nota n.2, in realtà "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l." si è estinta già dal 31/03/2019, a seguito di fusione per incorporazione in "Prostand s.r.l.", quindi non esiste più già da tale data.

Rimini Holding S.p.A.

attraverso RH (coincidente con la "Proposta di documento unitario 2019" sopra indicata) - il "documento unitario 2019" "contestato" dall'AGCOM, il sottoscritto ritiene necessario ed opportuno rilevare quanto segue.

Il "Documento unitario 2019" sopra richiamato:

- ha identificato preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:
 - i riferimenti e gli obblighi di legge relativi al tema della "razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie" in questione (nel paragrafo "A");
 - i precedenti tre analoghi "piani" ["p.o.r. 2015" ("piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015), "p.d.r.s. 2017" ("piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017) e "p.d.r.p. 2018" ("piano di razionalizzazione periodica 2018" del 13/12/2018)] predisposti ed approvati dall'ente precedentemente (rispettivamente nei paragrafi "A.1", "A.2" e "A.3");
 - il resoconto dettagliato delle operazioni compiute, dall'ente e/o da RH, in attuazione delle previsioni del precedente "p.d.r.p. 2018" (al paragrafo "B");
 - gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai tre "piani" di "razionalizzazione/revisione" adottati precedentemente dall'ente (nel paragrafo "C.1");
 - l'ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") della "ricognizione 2019" e dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica 2019" ad essa conseguente (nel paragrafo "C.2");
 - i criteri di redazione della "ricognizione 2019" e dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica 2019" ad essa conseguente, con anche il riepilogo sintetico di tutte le operazioni "dismissive" compiute dall'ente e/o da RH, in attuazione delle previsioni di tutti i tre precedenti "piani" precedentemente adottati (nel paragrafo "C.3");
 - le <<note di lettura dei dati contenuti nelle schede (di "ricognizione 2019" ed eventuale "razionalizzazione periodica 2019") di ciascuna società partecipata>> considerata nella "ricognizione 2019" (nel paragrafo "C.4");
- ha riportato (al paragrafo "C.5"), per ogni società partecipata dal Comune, direttamente (al paragrafo "C.5.1") o indirettamente (al paragrafo "C.5.2"), una specifica "scheda", in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la norme in questione (qualificazione della società partecipata, assoggettamento o meno agli obblighi di "razionalizzazione periodica", azioni da intraprendere, con i relativi tempi e modalità previsti per l'attuazione, nonché le relative presumibili conseguenze - sia per la società partecipata, sia per il Comune socio - in termini di "risparmi di spesa" attesi dall'attuazione di tali azioni, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio "risparmio di spesa" - degli impatti "numerici" attesi);
- ha riportato, alla fine, quali allegati parti integranti, i seguenti quattro documenti:
 - A.1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e relative operazioni di "razionalizzazione periodica" 2019 previste;
 - A.2) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 30/11/2019 e relative operazioni di "razionalizzazione periodica" 2019 previste;

Feb 6 2020

Rimini Holding S.p.A.

- A.3) *sintesi della ricognizione periodica 2019 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2018) e del "piano di razionalizzazione periodica 2019" di alcune di esse;*
- A.4) *"modello standard di ricognizione e relativi esiti per la corte dei conti" (approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR) compilato, relativamente al Comune di Rimini e con riferimento alla data del 31/12/2018.*

Il "Documento unitario 2019" ha riepilogato e riesaminato (al paragrafo "C.1"), in modo ampio, articolato e chiaro, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni per le quali l'ente, su proposta di RH (eccetto che per il "p.o.r. 2015", predisposto autonomamente), ha adottato, nei precedenti analoghi documenti di "ricognizione e razionalizzazione" già approvati precedentemente ("p.o.r. 2015", "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018"), determinate scelte, inizialmente non condivise dalla Corte dei Conti ("C.d.C.E.R." e/o sezione Autonomie), ma successivamente rivelatesi conformi alle disposizioni di legge sopravvenute (a titolo esemplificativo, con riferimento al primo "p.o.r. 2015", in relazione al fatto che costituissero "partecipazioni indirette" solo quelle detenute attraverso la partecipazione ad un organismo "intermedio" controllato dall'ente, non anche quelle possedute attraverso un organismo "intermedio" partecipato, ma non controllato) e, in alcuni casi, anche alle indicazioni sopravvenute del M.E.F. (a titolo esemplificativo, con riferimento al "p.d.r.s. 2017", relativamente all'esclusione delle società quotate in borsa - come "Hera s.p.a." - dalla ricognizione propedeutica al piano).

Il "Documento unitario 2019" ha chiaramente evidenziato (in fondo al paragrafo "A.3") anche la costruttiva interlocuzione avvenuta (su formale impulso del "collegio dei revisori dei conti" del Comune di Rimini ed a seguito della delibera - di riscontro del "p.d.r.s. 2017" - n.126/2018 dell'08/11/2018 della C.d.C.E.R., ampiamente e motivatamente controdedotta dall'ente, già nel proprio "p.d.r.p. 2018", come espressamente rimarcato sempre nel medesimo paragrafo "A.3"), in marzo 2019, prima di persona (in apposito incontro tenutosi il 07/03/2019 tra l'ente - in persona del relativo Responsabile U.O. Organismi Partecipati - assistito dallo scrivente amministratore unico di RH e la C.d.C.E.R.) e poi per iscritto (con apposito "documento di sintesi" del suddetto incontro, inviato il 15/03/2019 dal Comune alla Corte, dietro espressa richiesta di questa e ad oggi rimasto senza riscontro).

Il "Documento unitario 2019" ha confermato, nella "ricognizione 2019" (precisamente nei paragrafi "C.1" e "C.2"), i criteri di individuazione delle "società a controllo pubblico" (in particolare di quelle di tipo "congiunto") e delle "partecipazioni societarie indirette" già adottati, in tutti e tre i precedenti "piani" approvati dal Comune di Rimini e sopra già richiamati, che hanno portato l'ente, sia precedentemente (nei piani del 2015, 2017 e 2018) che ultimamente (nel "p.d.r.p. 2019"), a considerare alcune società partecipate ("A.M.R. s.r.l. consortile", "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.", pur incluse nel piano) come "non a controllo pubblico" (o anche "prive di controllo pubblico") e, conseguentemente, a non assoggettarle alla più stringente disciplina dettata dal D.Lgs.175/2016 per tale tipo di società (n.b.: non a sottrarle ad una eventuale revisione/razionalizzazione), nel primo caso e ad escludere dalla "ricognizione" propedeutica al "piano" alcune altre società ("I.E.G. s.p.a.", "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", "Plurima s.p.a.", "Team s.r.l.", "A.T.G. s.p.a." e "Metè s.p.a.") nel secondo.

Rimini Holding S.p.A.

Nella "ricognizione 2019" la conferma di tali criteri, che pure continuano a non essere allineati a quelli (in parte "nuovi") individuati, invece, dalla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F e dalla Corte dei Conti in sede di controllo (sia le sezioni riunite, sia le varie sezioni regionali, inclusa quella per l'Emilia-Romagna), è stata ampiamente argomentata e motivata - sia nel metodo, che nel merito - anche (non solo) con riferimento all'evoluzione normativa intervenuta negli anni nella complessa materia delle "società a partecipazione pubblica" e con il conforto della recente ed univoca giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Consiglio di Stato, T.A.R. Marche) fino ad allora (ed anche finora) esistente in materia e, soprattutto, anche della giurisprudenza "contabile" (Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione) recentemente intervenuta, in modo altrettanto univoco, sulla medesima materia (confermando, di fatto, proprio le principali argomentazioni da sempre adottate dal Comune) ed anche in considerazione del fatto che i differenti "criteri" (di individuazione delle "società a controllo pubblico congiunto") definiti dal M.E.F. (e poi, come appena detto, condivisi dalle varie sezioni - riunite e regionali - di controllo della Corte dei Conti, ma non anche dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale della stessa Corte e non condivisi e non adottati dal Comune), sono stati peraltro oggetto di specifica impugnativa, in data 13/04/2018, presso il T.A.R. Lazio, in parte anche proprio per i motivi sostenuti dal Comune, da parte di una decina di società a partecipazione pubblica e il giudizio in questione è tuttora pendente.

Con specifico riferimento ad "I.E.G." (e, conseguentemente, implicitamente, anche alle società da essa controllate e/o partecipate - quali quelle esaminate dall'AGCOM) - nella "ricognizione 2019":

a) è stato ribadito quanto già chiarito nei precedenti analoghi "p.o.r. 2015", "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018", ovvero che I.E.G., essendo (al 31/12/2018 - data di riferimento della "ricognizione 2019" - come anche alle due date di riferimento delle precedenti due ricognizioni - ovvero 23/09/2016 e 31/12/2017) controllata da una società (RC) priva di controllo pubblico (per le considerazioni e le motivazioni dettagliatamente espresse nel paragrafo "C.1"⁴, a cui in questa sede si rinvia pienamente), o, nella peggiore (non creduta) ipotesi, "a controllo pubblico congiunto" (non monocratico), non costituiva (e non costituisce tuttora) una "partecipazione societaria indiretta", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera "g", del D.Lgs.175/2016, e quindi NON doveva essere inserita nella "ricognizione" stessa e, conseguentemente, nell'eventuale "p.d.r.p. 2019" (da questa "qualificazione" deriva l'evidente conseguenza che le operazioni di acquisizione o dismissione di altre partecipazioni societarie - come le due qui in questione - da parte di I.E.G. non rientravano e non rientrano tuttora nell'ambito di applicazione del D.Lgs.175/2016 e, conseguentemente, NON dovevano e NON devono tuttora essere preventivamente approvate dal Comune di Rimini, come invece sottinteso dall'AGCOM);

⁴ In estrema sintesi, pur essendo RC a capitale interamente pubblico, nessuno dei relativi tre soci detiene una quota di partecipazione (al relativo capitale sociale) di maggioranza (assoluta o relativa) o di "veto" e i tre soci non sono tra loro "legati" da "patti parasociali" di alcun tipo, né da "comportamenti concludenti" che ne uniformino il comportamento in seno all'assemblea dei soci della società.

M. F. M.
 P. F. M.

Rimini Holding S.p.A.

b) è stato indicato (al paragrafo "C.2") anche che, dal 19/06/2019, I.E.G. è quotata al M.T.A. (Mercato Telematico Azionario) di Borsa Italiana e quindi (analogamente, peraltro, a quanto accade, da sempre, per l'altra società quotata nel medesimo M.T.A. partecipata dal Comune di Rimini, ovvero "Hera s.p.a.") da tale data non è più soggetta, per espressa disposizione del D.Lgs.175/2016 (articolo 1, comma 5), alla maggior parte delle disposizioni del medesimo D.Lgs.175/2016, e, in particolare, a quelle degli articoli 24 e 25 (relative, rispettivamente, alla "revisione straordinaria 2017" e alla "razionalizzazione periodica anni 2018 e seguenti") e a quelle dell'articolo 4 (relative alle partecipazioni societarie detenibili dalle pubbliche amministrazioni), invocate, invece, direttamente o indirettamente, dall'Autorità, nel proprio parere del 04/02/2020 (pertanto, quand'anche - per un qualunque motivo ad oggi non conosciuto - le considerazioni e le valutazioni formulate da RH e dall'ente e sopra riepilogate risultassero, a posteriori, errate, l'intervenuta quotazione avrebbe comunque "sanato", dal 19/06/2019, la situazione di I.E.G., che pertanto NON avrebbe comunque più, da tale data, vincoli di sorta, né relativamente al proprio oggetto sociale statutario, né nell'eventuale acquisizione di partecipazioni societarie, tanto da poter addirittura acquisire o ri-acquisire le stesse partecipazioni che precedentemente l'ente le avesse imposto - o dovuto imporre - di non acquisire o di dismettere).

Dall'esame del parere in questione, pare, purtroppo, che l'AGCOM:

- abbia completamente trascurato i numerosi importanti aspetti del "*Documento unitario 2019*" sopra riepilogati (tanto da fare riferimento, ad esempio, alla deliberazione, ormai "superata", della C.d.C.E.R. n.126 dell'08/11/2018 sopra richiamata - di riscontro dell'ormai "superato" "*p.d.r.s. 2017*" dell'ente, ma non anche alle successive articolate e motivate controdeduzioni fornite dall'ente, rispetto a tale deliberazione - sia nel "*p.d.r.p. 2018*", sia nel "*documento unitario 2019*", né alla successiva costruttiva interlocuzione intercorsa tra l'ente e la Corte, sopra richiamate) - ora integrati con le ulteriori considerazioni sopra esposte - aspetti che, invece, sono stati e rimangono tuttora fondamentali nel determinare l'esclusione di I.E.G. dalla "*ricognizione 2019*" e l'esclusione delle relative acquisizioni/dismissioni societarie dalla competenza del Comune (per esso del Consiglio Comunale);
- analogamente, non abbia considerato minimamente (non facendovi alcun richiamo e/o riferimento nel proprio recente parere) la precedente risposta - fornita dal Comune in data 30/04/2019 - ad apposita "richiesta di chiarimenti" da essa formulata, in data 12/04/2019, ai tre enti soci di RC (Provincia di Rimini, Comune di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), relativamente alle motivazioni economiche ed organizzative sottostanti l'acquisizione "indiretta" (attraverso I.E.G.) della suddetta partecipazione di controllo nella "Prostand s.r.l.", con contestuale richiesta di invio di tutti gli atti amministrativi relativi a tale operazione, risposta in cui l'ente aveva già chiarito che I.E.G. era una "*società partecipata indirettamente*" nel senso comune del termine (ovvero "*detenuta attraverso una o più altre società intermedie*"), NON ai sensi della definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "g" del D.Lgs.175/2016, in quanto "*I.E.G. s.p.a.*" era (ed è tuttora) *controllata* - con il 65% (oggi 49%) - *circa del capitale sociale* - dalla "*Rimini Congressi s.r.l. - RC* - che però NON era (e NON è) "*società a*

Rimini Holding S.p.A.

controllo pubblico", né *monocratico*, né *"congiunto"*), e, conseguentemente, l'acquisizione in questione non rientrava nelle proprie competenze e l'ente non disponeva, pertanto, di alcun atto amministrativo ad essa inerente), tanto da sollevare nuovamente la questione nel proprio parere del 04/02/2020, in termini molto simili a quelli della suddetta prima "richiesta di chiarimenti".

Inoltre si rileva che:

- le considerazioni sopra riportate risultano sostanzialmente confermate anche dal riscontro (al parere AGCOM) fornito in data 25/02/2020 da I.E.G., ad RC e a tutti i relativi tre soci pubblici, dietro espressa richiesta ad essa formulata dal Comune di Rimini;
- mentre svariati commi dell'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, in diversi casi, analiticamente previsti, impongono che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni svolgano in modo ESCLUSIVO determinate attività per poter essere legittimamente detenute (ad esempio le società di "valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" - articolo 4 comma 3), oppure per poter essere legittimamente classificate come "società in house" (articolo 4, comma 4), oppure, ancora, nel caso delle "società strumentali", per poter detenere, a loro volta, legittimamente, partecipazioni societarie in altre società (articolo 4, comma 5), al contrario, il comma 7 del medesimo articolo 4, richiamato proprio dall'AGCOM, prevede che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni in società *"aventi per oggetto PREVALENTE (si noti: non esclusivo) la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici"*, consentendo, quindi, a tali società, evidentemente, anche lo svolgimento, diretto o indiretto (attraverso la detenzione di partecipazioni in altre società, quali, nel caso specifico, le due esaminate da AGCOM), sia pure in via non prevalente, di altre attività, ad esse connesse (come, a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle di "allestimento di stand fieristici" esaminate nel caso specifico);
- pertanto, quand'anche, per qualunque ragione attualmente non nota, I.E.G. avesse dovuto essere assoggettata alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e quindi essere inclusa nella *"ricognizione 2019"*, essa sarebbe risultata comunque pienamente detenibile "tal quale" (ovvero senza necessità di sottoposizione ad alcuna "azione di razionalizzazione") dal Comune (attraverso RH ed RC), in quanto aveva ed ha per oggetto sociale statutario *"prevalente"* (in base alla relativa modalità di "previsione statutaria") e soprattutto svolgeva e svolge realmente, in modo prevalente (come chiaramente attestato dalla composizione dei relativi ricavi⁵ risultanti dai rispettivi bilanci - di esercizio e consolidati di gruppo) proprio le attività fieristiche (di organizzazione di spazi fieristici e di manifestazioni fieristiche) ammesse dal citato articolo 4, comma 7 del D.Lgs.175/2016 e richiamate dalla stessa AGCOM e, solamente in modo "non prevalente" (come "secondarie"), altre "attività connesse o complementari", quali quelle di "allestimenti fieristici".

M. P. P. P.

Il sottoscritto ritiene pertanto che:

⁵ Mediamente, nell'ultimo triennio di cui sono disponibili ad oggi i bilanci (2016-2018), circa il 62% dei ricavi di I.E.G. è derivato dalle due attività fieristiche indicate dall'AGCOM ("*gestione degli spazi fieristici*" e "*organizzazione di fiere*").

Rimini Holding S.p.A.

- per le considerazioni e le motivazioni in gran parte già ampiamente argomentate nel "*documento unitario 2019*" e sinteticamente riepilogate ed integrate sopra, finora apparentemente completamente trascurate da AGCOM, i profili di "contrasto con le vigenti norme di legge" rilevati dalla stessa AGCOM, nel proprio parere del 04/02/2020, non sussistano e NON sia quindi necessario imporre ad I.E.G. di dismettere la partecipazione da essa detenuta in "Prostand s.r.l." (come sopra già detto - ma non rilevato dall'AGCOM - "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l." non esiste più già dal 31/03/2019), né di modificare il proprio statuto sociale (tale seconda "imposizione", quand'anche risultasse davvero necessaria - come sostenuto dall'AGCOM - non sarebbe comunque materialmente possibile, da parte della sola RC, ma richiederebbe la condivisione - nell'assemblea straordinaria dei soci di IEG - del voto determinante di altri soggetti ulteriori e diversi da RC, in quanto quest'ultima non detiene e non ha mai detenuto la quota di voti - 2/3, pari al 66,67% - statutariamente necessaria ad approvare tale deliberazione assembleare⁶, a dimostrazione ulteriore, qualora occorresse, del mancato controllo, anche da parte della stessa RC, di tale "aspetto di governance" di I.E.G.);
- al contrario, sia quindi necessario ed opportuno che il Comune di Rimini, socio unico di RH, per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte, approvi:
 - a) prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "g", del vigente statuto di RH) di prossima imminente celebrazione, l'integrale conferma della "*Proposta di documento unitario 2019*" (e, in particolare, della "*proposta di ricognizione 2019*" in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G.) e, conseguentemente, del "*documento unitario 2019*" (e, in particolare, della "*ricognizione 2019*" in essa contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvata con la precedente D.C.C. n.80 del 17/12/2019;
 - b) l'integrale rigetto dei rilievi formulati dall'AGCOM con il proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto;
- ai sensi del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022" del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 31/01/2020 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l'interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata al Comune di Rimini, consista nel confermare la piena legittimità e correttezza di un proprio fondamentale "documento guida" in materia di partecipazioni societarie comunali (il "*documento unitario 2019*") e nel rigettare il parere di AGCOM, in quanto erroneo in diritto e in fatto.

⁶ La quota di voti inizialmente detenuta da RC in seno all'assemblea dei soci di I.E.G., pari al 66,03%, indicata dall'AGCOM e comunque già inferiore a quella del 66,666% (2/3) necessaria a tal fine, si è, infatti, ulteriormente ridotta al 57% circa, a seguito della intervenuta maturazione del diritto di "voto maggiorato" in capo ad altri soci diversi da RC.

Rimini Holding S.p.A.

Pertanto, per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte, il sottoscritto


PROPONE

al Comune di Rimini, socio unico di RH, di approvare:

- a) prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "g", del vigente statuto di RH) di prossima imminente celebrazione, l'integrale conferma della "Proposta di documento unitario 2019" formulata dal sottoscritto in data 05/12/2019 (e, in particolare, della "Proposta di ricognizione 2019" in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.) e, conseguentemente, l'integrale conferma del "Documento unitario 2019" (e, in particolare, della "Ricognizione 2019" in esso contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvato con la precedente D.C.C. n.80 del 17/12/2019;
- b) l'integrale rigetto, da parte del Comune di Rimini, dei rilievi formulati dall'AGCOM con il proprio parere rif. N.S3836 del 04/02/2020 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto e la resistenza nell'eventuale giudizio che l'AGCOM dovesse intraprendere a seguito del rigetto qui proposto.

L'amministratore unico

dott. Paolo Faini



Documenti a corredo:

- a) elenco soci, amministratori e controllori di RC;
- b) elenco soci, amministratori e controllori di I.E.G..

a) ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "RIMINI CONGRESSI S.R.L."

COMPAGINE SOCIETARIA	CAPITALE SOCIALE	
	Valore nominale	%
1) RIMINI HOLDING S.P.A.	32.811.435,00	35,577%
2) C.C.I.A.A. DELLA ROMAGNA	29.976.948,00	32,504%
3) PROVINCIA DI RIMINI	29.438.176,00	31,919%
TOTALI	92.226.559,00	100,000%

ORGANO AMMINISTRATIVO

Amministratore unico	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
1) Gabellini Marino	Amministratore Unico	29/06/2017	Fino all'assemblea di approvazione bilancio 2019

M. Gabellini
Paolo

ORGANI DI CONTROLLO

collegio sindacale	Carica	Durata carica		Revisione Legale dei conti
		Inizio	Termine	
1) Fidelibus Federico	Presidente	18/07/2018	Fino all'assemblea di approvazione bilancio 2020	PRICEWATER HOUSE-COOPERS SPA Durata carica: dal 02/07/2019 fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2021
2) Muratori Simona	Sindaco effettivo	18/07/2018		
3) Sarti Silvia	Sindaco effettivo	18/07/2018		
4) Damiani Paolo	Sindaco supplente	18/07/2018		
5) Brancaleoni Antonella	Sindaco supplente	18/07/2018		

**b) ELENCO SOCI AMMINISTRATORI E REVISORI DI
"ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A."**

COMPAGINE SOCIETARIA	N° Azioni	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE		DIRITTI DI VOTO esercitabili nelle Ass. ord. e straord.	
		Valore nominale	%	N. diritti	%
RIMINI CONGRESSI S.R.L.	15.213.126	€ 25.736.998,99	49,29%	26.443.776	57,39%
VICENZA HOLDING S.P.A.	5.864.198	€ 9.920.831,39	19,00%	10.192.304	22,12%
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	1.450.001	€ 2.453.057,60	4,70%	1.257.911	2,73%
MERCATO	8.336.872	€ 14.104.009,02	27,01%	8.183.333	17,76%
Sommatoria dati inseriti	30.864.197	€ 52.214.897,00	100,00%	46.077.323	100,00%

ORGANO AMMINISTRATIVO

Amministratori in carica	Carica	Durata carica		
		Inizio	Termine	
1) Cagnoni Lorenzo	Presidente	27/04/2018		Fino alla approva- zione del bilancio per l'esercizio 2020
2) Peraboni Corrado Arturo	Amm.re delegato	18/12/2019		
3) Sebastiano Fabio	Consigliere	30/04/2019		
4) Ermeti Maurizio Renzo	Consigliere	27/04/2018		
5) Della Rosa Daniela	Consigliere	27/04/2018		
6) Guerrini Catia	Consigliere	27/04/2018		
7) Sandrini Simona	Consigliere	27/04/2018		
8) Ridolfi Valentina	Consigliere	27/04/2018		

M. P. G. P.

ORGANI DI CONTROLLO

Sindaci in carica	Carica	Durata carica		Revisione Legale dei conti
		Inizio	Termine	
1) Conti Massimo	Presidente	03/08/2018		PRICEWATER- HOUSECOOPERS SPA Durata carica: dal 30/04/2019 fino al 30/04/2022
2) Petrucci Marco	Sindaco effettivo	04/07/2017		
3) Giaretta Cinzia	Sindaco effettivo	04/07/2017		
4) Negretto Paola	Sindaco supplente	30/04/2019		
5) Donati Mariliana	Sindaco supplente	04/07/2017		